

Comune di FAGAGNA



PRGC

Piano Regolatore Generale Comunale

VARIANTE N. 54

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA ASSEVERAZIONI

PROGETTISTA

Arch. Michele De Mattio

Viale Marconi, 4 - 33170 Pordenone

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

Ing. Chiara Aita

Piazza Unità d'Italia 3 - 33034 Fagagna UD

SINDACO

P.Ind. Daniele Chiarvesio

Piazza Unità d'Italia 3 - 33034 Fagagna UD

Aprile 2024

Indice:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa	3
1. Oggetto della Variante.	4
2. Progetto di Variante.	5
3. Aspetti procedurali.	7
4. Coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinata	8

ASSEVERAZIONI	13
----------------------	-----------

Premessa

L'Amministrazione Regionale del Friuli Venezia Giulia in esecuzione degli articoli 67-69 della Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), al fine di garantire la disponibilità di idonei locali da adibire a sede di Stazione Forestale, ha sottoscritto un contratto di comodato in data 28 marzo 2018 con il Comune di Fagagna (UD), il quale ha concesso in uso gratuito alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il corpo di fabbrica disposto su due piani e la porzione dell'immobile destinato a magazzino sito nell'Oasi dei Quadris, e si è impegnata ad effettuare i lavori di ristrutturazione e ampliamento dei locali oggetto del contratto per ricavare la stazione Forestale.

Con successivo decreto del Ragioniere generale n. 713/FIN di data 2/4/2019 sono stati prenotati i fondi per la realizzazione dei lavori di adeguamento e completamento della sede in oggetto, confermati nella proposta del piano triennale per gli anni 2022-2024 dei lavori pubblici identificato, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003, mediante Codice Unico di Progetto (CUP) D99H19000030002.

Il Piano Regolatore di Fagagna **all'art.36 "Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico"** consente la realizzazione della stazione della forestale all'interno della **Zona G "Attrezzature di interesse sovracomunale"** e specificatamente nella **zona G1/1 "Oasi faunistica dei Quadri"**.

In seguito dell'approvazione della **Variante 52**, variante generale al PRGC vigente dal 20/07/2023, sono state introdotte delle integrazioni all'art. 36 che, pur conservando la possibilità di realizzare la Stazione Forestale nella prima parte dell'articolato, non lo menziona specificatamente nell'elenco degli interventi consentiti nella area G1/1 (elenco che è stato introdotto con questa variante).

In aggiunta a ciò, **all'art.34 "Altre norme di interesse forestale che si riferiscono all'intero territorio comunale"** non erano ben definiti gli interventi edilizi e le destinazioni d'uso permessi, senza piano attuativo, sugli edifici preesistenti nella Zona umida dei Quadri posti ai margini della zona di interesse ambientale.

Queste contraddizioni negli articolati rendeva impossibile una formulazione di conformità urbanistica dell'intervento.

Per questo motivo la Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e informativi della Regione, in accordo con l'Amministrazione Comunale di Fagagna, ha dato l'incarico per la redazione di una variante puntuale alle norme del PRGC del Comune di Fagagna, al fine di eliminare queste contraddizioni e consentire la realizzazione della stazione Forestale.

La Variante costituisce "variante di livello comunale" in quanto riguarda esclusivamente una modifica puntuale degli artt. 34, 36 e 37 delle norme tecniche del PRGC.

Per quanto riguarda questo elaborato, la prima parte descrive l'oggetto e i contenuti della Variante, oltre ad indicare alcuni aspetti procedurali, mentre la seconda parte dimostra la coerenza con le prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate, nonché delle altre disposizioni vigenti che disciplinano la formazione

degli strumenti urbanistici. In fondo sono allegate le asseverazioni previste dalla legge.

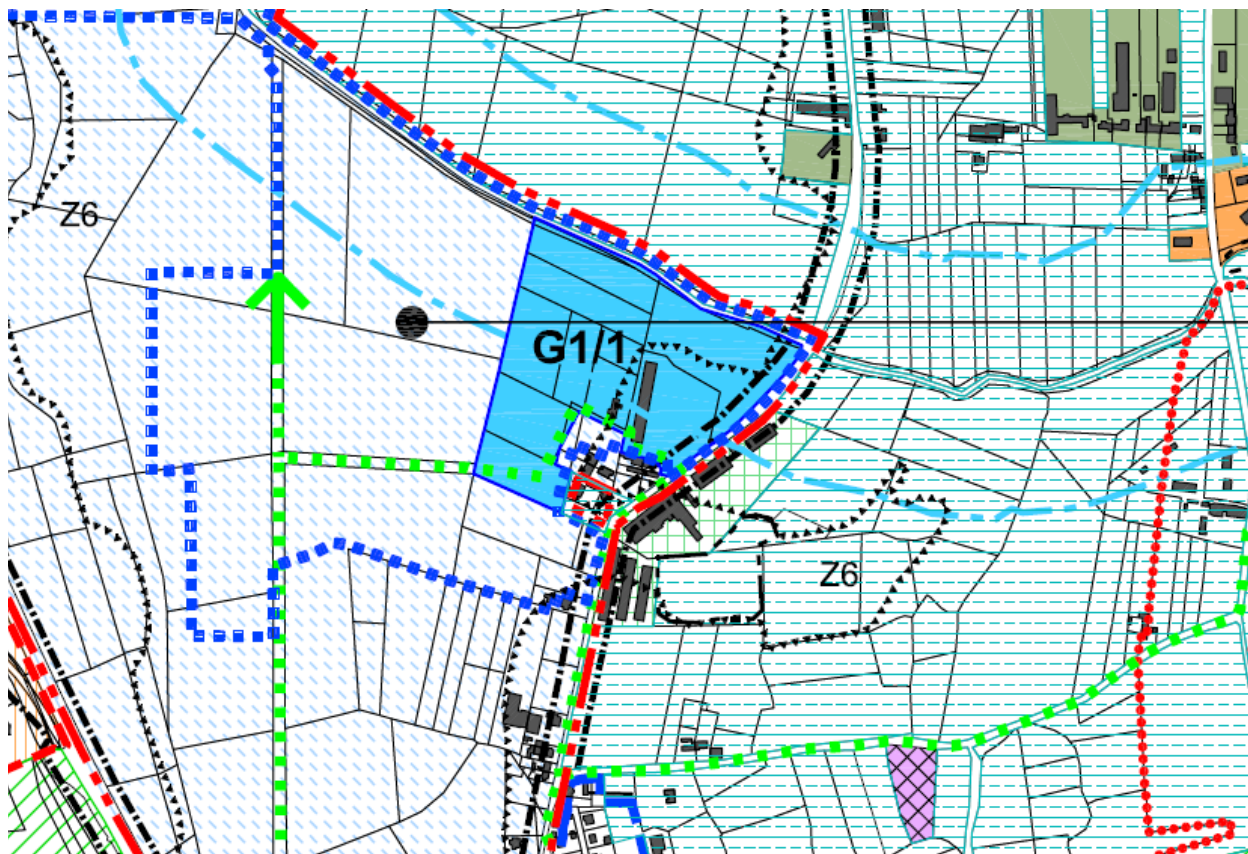
1. **Oggetto della Variante.**

La Variante n. 54 al PRGC di Fagagna (di seguito denominato Variante), variante di livello comunale ai sensi dell'articolo 63 sexies della legge regionale n. 5/2007, riguarda la modifica puntuale **dell'art.36 "Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico"**, nello specifico la parte dell'articolo riguardante la zona **Zona G "Attrezzature di interesse sovracomunale" - zona G1/1 "Oasi faunistica dei Quadri"** e dell'art. 34 **"Altre norme di interesse forestale che si riferiscono all'intero territorio comunale"** al comma 2 - **Zona Umida dei Quadri**.

Inoltre questa variante alle NTA del PRGC diviene l'occasione per apportare due correzioni relative a dei refusi rimasti dalle precedenti varianti nell'**art. 37 "Aree tutelate ai sensi della parte terza del D.Lgs 42/2004 (ex L.431/85)"**.

La modifica puntuale agli articoli 34 e 36 è resa necessaria a definire con più chiarezza gli interventi consentiti nella Zona G1/1 "Oasi faunistica dei Quadri" ed eliminare la contraddizione presente negli articoli che non rende possibile la realizzazione della stazione Forestale prevista nell'area.

La variante, programmaticamente, non introduce nuove scelte urbanistiche nel territorio comunale, in quanto costituisce semplicemente una variante puntuale normativa puramente tecnica, volta a consentire la formulazione di conformità urbanistica dell'intervento della stazione Forestale.



PRGC – Variante 52 – Tav. P2 Zonizzazione - Zona G1/1 Oasi faunistica dei Quadri

2. Progetto di Variante.

In conseguenza a quanto esplicitato nel precedente capitolo, la Variante n. 54 modifica gli artt. 34, 36 e 37 al fine di definire con più chiarezza gli interventi consentiti nella Zona G1/1 "Oasi faunistica dei Quadri" ed eliminare la contraddizione presente negli articoli.

All'art. 34 **"Altre norme di interesse forestale che si riferiscono all'intero territorio comunale"** al comma 2 - **Zona Umida dei Quadri**, vengono introdotte le seguenti modifiche per gli interventi sugli edifici presenti nell'area ma posti ai margini della zona di interesse ambientale:

- la parola "espansione" viene sostituita con **"ampliamento"** definizione più corretta urbanisticamente rispetto le categorie d'intervento previste dalla LR 19/2009 (Codice regionale dell'edilizia);
- viene specificata la destinazione d'uso consentita nella trasformazione degli immobili esistenti introducendo quella in **"Servizi e attrezzature collettive"** in coerenza con la **Zona omogenea G – Attrezzature di interesse sovracomunale** oggetto della variante, come pure ciò che prevede il PURG "Piano urbanistico regionale generale" per quelle zone.

L'art.36 **"Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico"**, nella parte dell'articolo riguardante la zona **Zona G "Attrezzature di interesse sovracomunale" - zona G1/1 "Oasi faunistica dei Quadri"** prevede la possibilità di realizzare all'interno:

"..sull'area, che agisce come cerniera tra lo spazio esterno e quello di pregio ecologico ambientale d'intorno (è chiamata a delinearne la transizione) si prevede di realizzare la parte più attrezzata, con parcheggi di relazione, un centro visita (per la lettura e il riconoscimento dei valori d'ambito) destinato anche alla gestione del parco, con posto di ristoro e servizi, percorsi pedonali di visita, anche con modeste costruzioni di servizio (con superficie coperta massima di 25mq), tabelle con l'indicazione delle fondamentali informazioni per l'osservazione e la comprensione dell'ambiente (fruizione didattica) e la stazione forestale."

Gli interventi all'interno dell'ambito sono finalizzati ad assicurare il massimo rispetto degli indirizzi di tutela dell'ambiente naturale previa Valutazione d'incidenza ed adozione di ogni misura di mitigazione.

Tali interventi potranno essere attuati perciò solamente nelle porzioni di area già artificializzate e non potranno invece interessare le aree umide, quelle arborate o con presenza di siepi e, in generale quelle che costituiscono habitat di specie".

Nella prima parte dell'articolo, oltre a specificare la dimensione in termini di massima superficie coperta che potranno avere le modeste costruzioni di servizio che già il PRGC permetteva di realizzare, è stata aggiunta la specificazione che gli interventi realizzabili all'interno dell'area G1/1 potranno essere attuati solamente nelle porzioni di area già artificializzate e non potranno invece interessare le aree umide, quelle arborate o con presenza di siepi e, in generale quelle che costituiscono habitat di specie, come

raccomandato nel Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali della Direzione Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione FVG n° 11169/GRFVG del 11/03/2024 che ha stabilito che la Variante 54 del PRGC di Fagagna non produce effetti significativi sulla ZSC/ZPS IT3320022 Quadri di Fagagna e non deve essere assoggettato alla procedura di Valutazione di incidenza appropriata – livello II, e ribadito nel Parere dello Stesso Servizio nell'ambito della verifica di assoggettabilità (cosiddetto “screening”) di VAS, che si esprime per il non assoggettamento della variante in oggetto alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi degli artt. 13-18 del d.lgs. 152/2006 in quanto non introduce potenziali effetti significativi sull'ambiente.

Nella parte seconda dell'articolo per chiarire e ribadire gli interventi ammissibili, anche in funzione di quanto prevede l'art.34, vengono introdotte le seguenti parole:

“.....Fatti salvi gli interventi sopra descritti (parcheggi, centro visita, stazione forestale, ...) e quelli di ampliamento previsti dall'art.34, entro ambito territoriale del ZCS dei Quadris, nell'area denominata G1/1 sono consentiti anche i seguenti interventi:

- realizzazione di percorsi ciclo-pedonali che privilegiano il recupero di tracciati esistenti avendo cura di non utilizzare materiali impermeabilizzanti.*
- realizzazione di un parcheggio pubblico con superficie in materiale naturale.*
- realizzazione di attrezzature e servizi per l'accoglienza delle scolaresche e degli utenti della rete ciclabile intercomunale (aree di sosta, cartellonistica informativa).*
- Nella realizzazione degli interventi devono essere previsti adeguati accorgimenti operativi per evitare l'introduzione di specie vegetali alloctone e per limitare le specie invasive....”*

All'art. 37 “Aree tutelate ai sensi della parte terza del D.Lgs 42/2004 (ex L.431/85)”, vengono fatte tre correzioni relative a dei refusi rimasti dalla precedente variante.

Il testo dell'articolo delle norme, corretto e riscritto integralmente, è riportato nell'elaborato **n. 2** della Variante: **“Modifiche norme tecniche di attuazione”**.

3. Aspetti procedurali.

Al fine di definire con precisione gli elaborati che sono necessari per la Variante urbanistica e il suo iter, è necessario verificarne la tipologia e se il punto oggetto di modifica interessi aree vincolate o, per le sue caratteristiche, richieda un qualche parere propedeutico.

Trattandosi di variante al PRGC la legge regionale n. 5/2007 "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio" si applica nelle sue norme, nello specifico con l'art. 63 sexies (Disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici).

Al comma 1 di tale articolo si stabilisce che: «Non coinvolgono il livello regionale di pianificazione ai sensi dell'articolo 63 bis **le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente dotato di piano struttura, qualora ne rispettino gli obiettivi e le strategie, (...), qualora prevedano almeno una delle seguenti fattispecie:**

a) (...)

b) (...)

c) **le modifiche alle norme di attuazione**, l'individuazione grafica dell'area di applicazione o disapplicazione di norme di attuazione specifiche, (...), senza incrementi dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura;

d) (...)».

La Variante in oggetto provvede alla modifica puntuale agli articoli 34, 36 e 37 della NTA, senza toccare i parametri edilizi e urbanistici della zona, per cui rientra a pieno titolo nella tipologia di cui all'alinea c).

La Variante n. 54 al PRGC è, pertanto, una "variante di livello comunale" ai sensi del art. 63 sexies, comma 1, allinea c) della legge regionale n. 5/2007.

4. Coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinata

4.1 Coerenza con PURG.

La conformità alla pianificazione sovraordinata va riferita allo strumento di pianificazione regionale tuttora vigente, ovvero al **“Piano urbanistico regionale generale”** (PURG), al quale il PRGC è già adeguato. Essendo il Piano già adeguato al PURG, resta a questa relazione solo il compito di verificare la conformità della modifica introdotta dalla Variante.

Le modifiche previste agli art. 34, 36 e 37 delle NTA, che introducono la destinazione d'uso “servizi e attrezzature collettive” all'interno della zona omogenea Q – sottozona G1, non vanno che a confermare con quanto prevede nel PURG per quelle zone omogenee.

4.2 Coerenza con PPR.

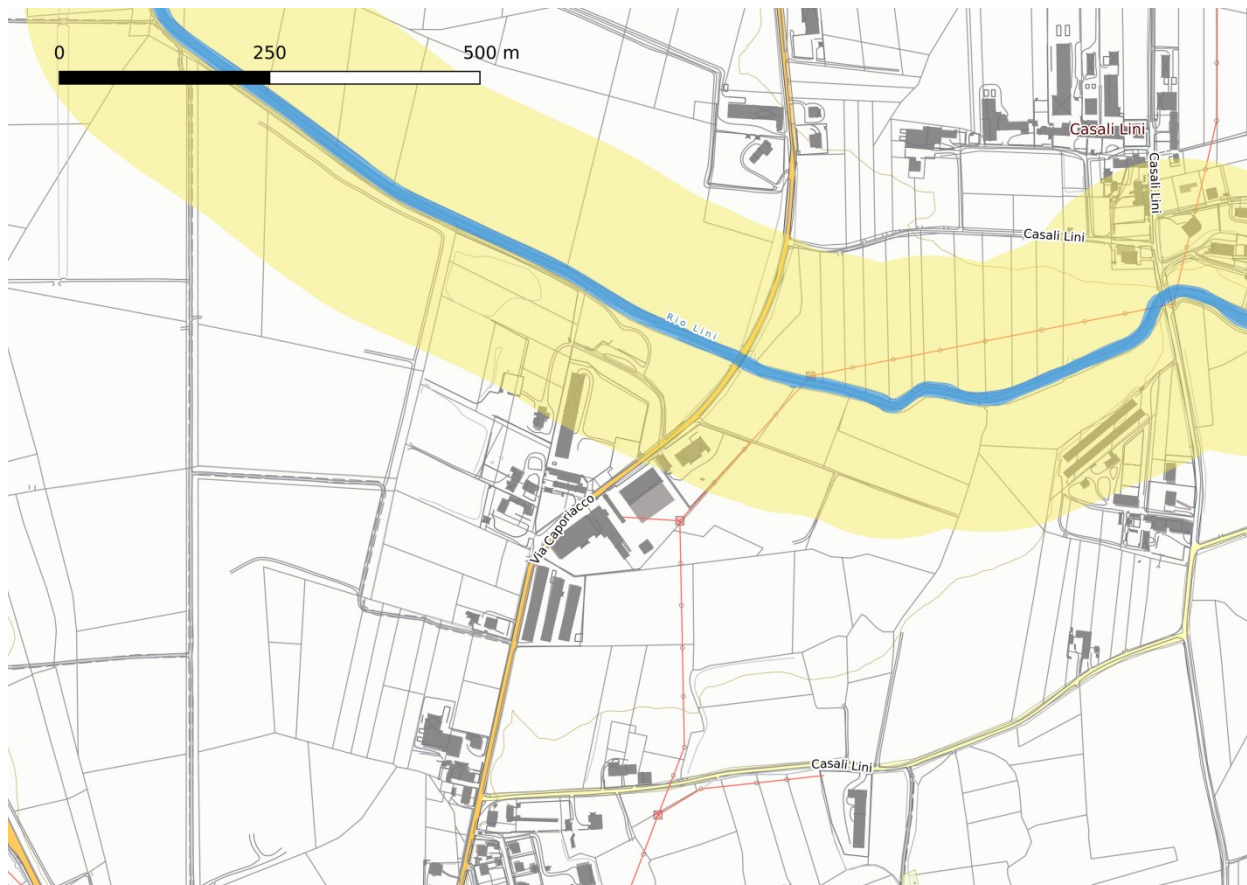
Il PRGC vigente del Comune di Fagagna è la Variante generale n.52, divenuta esecutiva con la pubblicazione sul BUR n°29 del Decreto D.P.Reg. 116/Pres. del 06/07/2023, e quindi dal 20/07/2023 è vigente la variante generale n. 52, approvata con Deliberazione Consigliare n°73 del 28/12/2022, integrata con Deliberazione Consigliare n°14 del 29/03/2023.

La Variante 52 al PRGC è adeguata alle previsioni del PPR ai sensi del comma 5 dell'art. 57 della LR 5/2027.

In generale però, ai sensi del comma 4 dell'art. 57 quater della LR 5/2007 “Sono oggetto di adeguamento gli strumenti urbanistici comunali e varianti interessanti porzioni del territorio comunale, i piani approvati da altri enti pubblici aventi effetti conformativi su porzioni del territorio comunale e le varianti interessanti ulteriori contesti riferiti ai beni paesaggistici di cui all' articolo 134 del decreto legislativo 42/2004 . Per varianti aventi a oggetto specifiche aree del territorio comunale l'adeguamento può essere eseguito per le sole aree interessate”.

Perciò si può procedere alla redazione di varianti solo se contenenti contestualmente l'adeguamento al PPR. Solo per le varianti che non interessano beni paesaggistici non trova applicazione tale disciplina (comma 5, art. 13, “Norme tecniche di attuazione” del PPR).

L'area che interessa la Variante normativa è la **zona G1/1 “Oasi faunistica dei Quadri”** che risulta **ricadere in zona sottoposta a tutela ai sensi della parte terza del decreto legislativo n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”**, specificamente nelle “Fasce relative a corsi d'acqua a tutela paesaggistica” collegate **al Rio Lini**. Non sono, invece, presenti boschi o altre tipologie di vincolo paesaggistico oltre a quello indicato.



"Webgis di consultazione dei beni paesaggistici del Piano Paesaggistico Regionale" (stralcio fuori scala).

Inoltre nell'area oggetto di modifica sono **assenti beni culturali**. L'assenza di beni culturali è confermata sia dal PPR che dal PRGC. Dell'assenza di beni tutelati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e della presenza di un bene tutelato ai sensi della parte terza dello stesso decreto viene dato conto in un'**apposita asseverazione** nell'ultima parte di questo documento.

Inoltre, **poiché il progetto di variante interessa beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 42/2004**, ai sensi e per effetto della legge regionale n. 5/2007, art. 63 sexies, comma 1 bis, lettera a), **prima dell'adozione della variante il Comune deve darne comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura** al fine di acquisire le eventuali valutazioni

Tale valutazione viene illustrata nell'**elaborato n. 3 "Relazione di adeguamento al PPR"**, cui si rimanda.

4.3 Coerenza con altri piani sovraordinati.

Non risulta necessario verificare la modifica introdotta dalla Variante in esame rispetto ad altri piani sovraordinati ("Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica", "Piano energetico regionale", ...), in quanto non vengono introdotte nuove previsioni infrastrutturali, né vengono inserite modifiche in qualche settore toccato dagli stessi.

4.4 Contenuti geologici della variante.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 63 sexies, comma 1 bis, lettera b), della legge regionale n. 5/2007, prima dell'approvazione della variante il Comune: **«provvede all'asseverazione della non necessità del parere geologico qualora la variante non rientri nella fattispecie di cui all' articolo 9 bis, comma 4, lettera c), della legge regionale 27/1988, e di cui alla legge regionale 16/2009, o a ottenere il parere geologico secondo la disciplina di settore».**

L'art. 9 bis della legge indicata definisce, appunto, i contenuti geologici necessari al processo di formazione degli strumenti urbanistici. Secondo tale articolo, «in sede di formazione degli strumenti urbanistici, deve essere redatta un'apposita relazione geologica che evidenzi in particolare la compatibilità fra le previsioni del piano e le condizioni geologiche, idrauliche e valanghive del territorio anche al fine di poter valutare la possibilità di abbassare il pericolo naturale eventualmente esistente sotto la soglia ritenuta accettabile».

Tale procedura, in base al comma 4, va seguita sia in caso di nuovi strumenti urbanistici generali, che nel caso di varianti di strumenti urbanistici generali sprovvisti del parere geologico oppure per «varianti sostanziali dello strumento urbanistico generale che introducono nuove previsioni insediative e infrastrutturali».

Il PRGC di Fagagna è dotato di parere geologico favorevole. Quindi tutte le previsioni contenute nel PRGC vigente sono state dimostrate compatibili con le caratteristiche geologiche-tecniche del terreno. Dal canto suo, la Variante non introduce nuove previsioni insediative e infrastrutturali, in quanto ci si limita a consentire una destinazione d'uso sussidiaria di quelle già esistenti.

La nuova destinazione d'uso risulta, peraltro, compatibile con le condizioni geologiche e idrauliche del territorio.

Di conseguenza **non siamo in presenza di una “variante sostanziale”** dello strumento urbanistico generale **e il parere geologico per lo strumento urbanistico in esame può essere sostituito dall'apposita asseverazione sottoscritta dal professionista** estensore della Variante, contenuta nella parte finale di questo elaborato.



Ortofoto area oasi dei Quadri

4.5 Compatibilità idraulica.

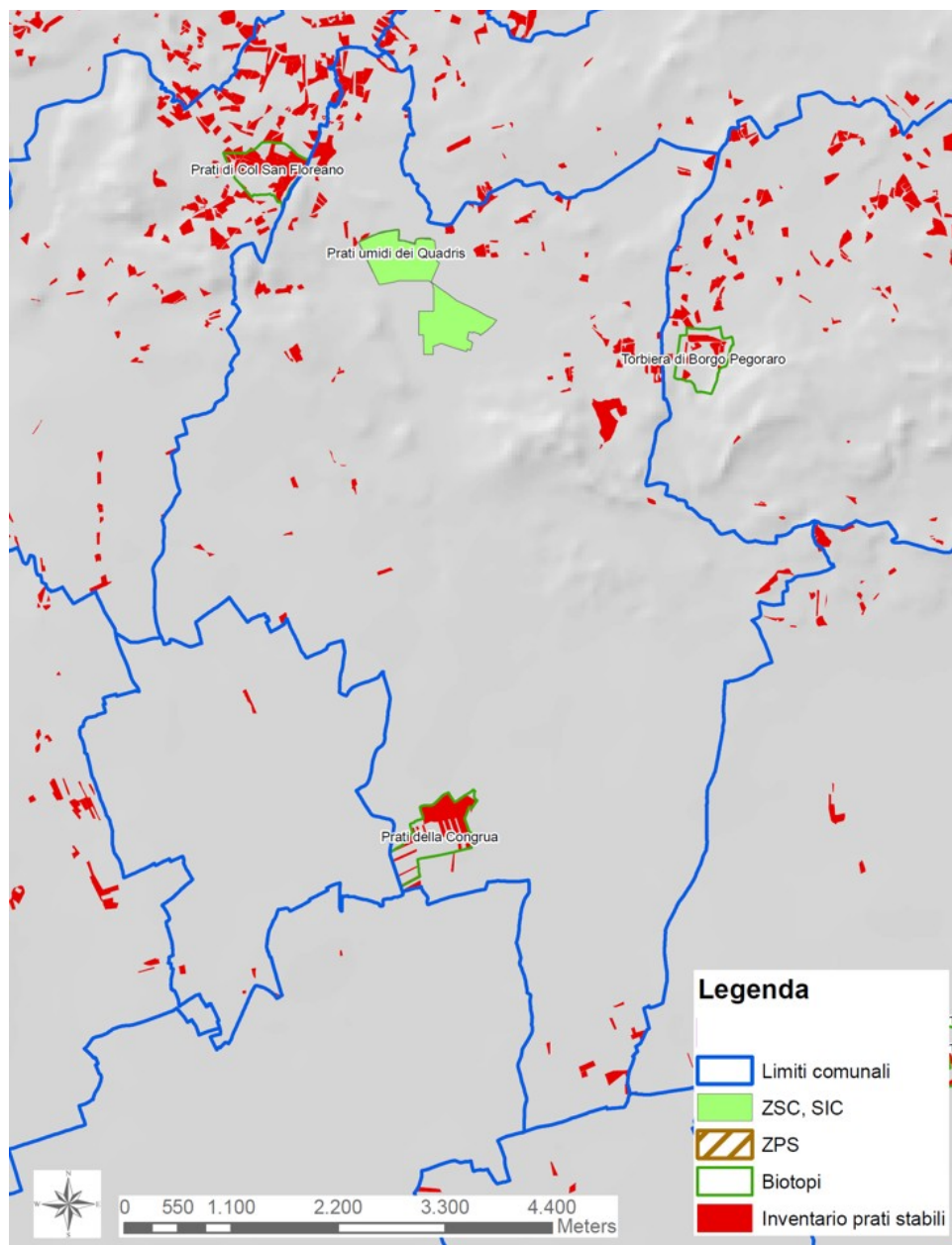
Come illustrato nel paragrafo precedente il PRGC di Fagagna è già dotato di parere geologico favorevole e le modifiche introdotte non necessitano di un nuovo parere in quanto ci si limita a consentire una destinazione d'uso sussidiaria a quelle già esistenti.

Di conseguenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto del presidente della Giunta regionale n. 83/2018 "Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'art. 14, comma 1 lettera K) della L.R. 29 aprile 2015, n.11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)" questa Variante **non necessita della verifica di compatibilità idraulica** come dichiarato nell'apposita asseverazione nella parte finale di questo elaborato.

4.6 Siti della rete ecologica europea "Natura 2000".

Il Comune di Fagagna è interessato dalle seguenti aree naturali vincolate e protette:

- Z.S.C. IT3320022 Quadri di Fagagna;
- Biotopo "Prati della Congrua".



Cartografia degli ambiti tutelati sul territorio di Fagagna

Le norme oggetto della variante interessano l'ambito di tutela comunitaria appartenente alla rete Natura 2000 della Zona Speciale di conservazione (ZSC) Prati umidi dei Quadris, perciò la Variante n. 54 al PRGC è soggetta alle procedure di verifica di significatività dell'incidenza (VINCA) e alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica (VAS).

In merito al procedimento di Valutazione dell'incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e della DGR 1183/2022, il competente Servizio valutazioni ambientali della Direzione Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione FVG, con il Decreto del Direttore di Servizio n° 11169/GRFVG del 11/03/2024 avente ad oggetto "SCV/782 - DPR 357/1997 - DGR 1183/2022 – Screening di incidenza della

Variante 54 del PRGC di Fagagna” ha stabilito che la Variante 54 del PRGC di Fagagna non produce effetti significativi sulla ZSC/ZPS IT3320022 Quadri di Fagagna e non deve essere assoggettato alla procedura di Valutazione di incidenza appropriata – livello II.

In merito al procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica (VAS), con Deliberazione della Giunta Comunale n°34 del 08.04.24 si è ritenuto che la Variante n. 54 al PRGC, sulla base dei Pareri degli Enti competenti in materia ambientale e con le specificazioni introdotte all’art.36 sopra descritte, non fosse da assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. 13-18 del D.Lgs. 152/2006.

ASSEVERAZIONI

Alla presente relazione sono allegate, per farne parte costituente, le seguenti asseverazioni:

- Asseverazione ai sensi dell'art 63 sexies, comma 1, della LR n. 5/2007 (variante livello comunale);
- Asseverazione ai sensi dell'art 63 sexies, comma 1bis, lettera c), della LR n. 5/2007 (parere geologico);
- Asseverazione inesistenza di beni vincolati ai sensi della parte seconda del DLgs n.42/2004;
- Asseverazione non significatività dell'applicazione del principio dell'invarianza idraulica;
- Asseverazione di compatibilità al Piano di Classificazione Acustica;
- Asseverazione inesistenza mutamenti destinazione dei beni immobili del demanio dello Stato o Regione.

VARIANTE N. 54 AL PRGC DEL COMUNE DI FAGANGA

ASSEVERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 63 SEXIES, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE N. 5/2007.

Il sottoscritto Arch. Michele De Mattio, iscritto all'ordine degli Architetti PPC della Provincia di Pordenone al n.301, in qualità di progettista della Variante n. 54 al PRGC del Comune di Fagagna, che riguarda le modifiche puntuali agli Articoli 34, 36 e 37 delle Norme Tecniche di Attuazione;

ASSEVERA

che la modifica prevista rientra nella fattispecie di cui all'alinea c) del comma 1 dell'art. 63 sexies della legge regionale n. 5/2007. Pertanto, ai sensi e per effetto di tale articolo di legge, la Variante n. 54 al PRGC è una "variante di livello comunale" e non coinvolge il livello regionale di pianificazione.

Pordenone, 12.04.2024

IL PROGETTISTA
Arch. Michele De Mattio

VARIANTE N. 54 AL PRGC DEL COMUNE DI FAGANGA

ASSEVERAZIONE AI SENSI DELL'ART 63 SEXIES, COMMA 1 BIS, LETTERA C), DELLA LEGGE REGIONALE N. 5/2007

Il sottoscritto Arch. Michele De Mattio, iscritto all'ordine degli Architetti PPC della Provincia di Pordenone al n.301, in qualità di progettista della Variante n. 54 al PRGC del Comune di Fagagna, che riguarda le modifiche puntuali agli Articoli 34, 36 e 37 delle Norme Tecniche di Attuazione;

ASSEVERA

che il contenuto della Variante non rientra nella fattispecie di cui all'articolo 9 bis, comma 4, lettera c), della legge regionale 27/1988, in quanto trattasi di variante non sostanziale di uno strumento urbanistico generale provvisto del parere geologico, come dal sottoscritto ampiamente circostanziato nel capitolo 4 di questa Relazione.

Pordenone, 12.04.2024

IL PROGETTISTA
Arch. Michele De Mattio

VARIANTE N. 54 AL PRGC DEL COMUNE DI FAGANGA

ASSEVERAZIONE DI INESISTENZA DI BENI VINCOLATI AI SENSI DELLA PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 42/2004

Il sottoscritto Arch. Michele De Mattio, iscritto all'ordine degli Architetti PPC della Provincia di Pordenone al n.301, in qualità di progettista della Variante n. 54 al PRGC del Comune di Fagagna, che riguarda le modifiche puntuali agli Articoli 34, 36 e 37 delle Norme Tecniche di Attuazione;

ASSEVERA

che il contenuto della stessa non interessa beni culturali, tutelati ai sensi della parte seconda del Decreto legislativo n. 42/2004, mentre interessa beni paesaggistici tutelati ai sensi della sua parte terza.

Pordenone, 12.04.2024

IL PROGETTISTA
Arch. Michele De Mattio

VARIANTE N. 54 AL PRGC DEL COMUNE DI FAGANGA

ASSEVERAZIONE DI NON SIGNIFICATIVITÀ AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'INVARIANZA IDRAULICA

Il sottoscritto Arch. Michele De Mattio, iscritto all'ordine degli Architetti PPC della Provincia di Pordenone al n.301, in qualità di progettista della Variante n. 54 al PRGC del Comune di Fagagna, che riguarda le modifiche puntuali agli Articoli 34, 36 e 37 delle Norme Tecniche di Attuazione;

ASSEVERA

che la variante in oggetto, non comportando trasformazioni urbanistico-territoriali di cui all'art. 3 comma 1 lettera x) (trasformazioni del territorio che prevedono nuove o differenti previsioni insediative o infrastrutturali) del D.P.Reg. 27 marzo 2018, n. 83, e non necessitando del parere geologico di cui all'art. 13 della L. 2 febbraio 1974, n. 64, disciplinato dall'art. 10 della L.R. 9 maggio 1988, n. 27, non costituisce una variante di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) e, quindi, non è soggetta al "Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'art. 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).

Pordenone, 12.04.2024

IL PROGETTISTA
Arch. Michele De Mattio

VARIANTE N. 54 AL PRGC DEL COMUNE DI FAGANGA

ASSEVERAZIONE COMPATIBILITA' PIANO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Il sottoscritto Arch. Michele De Mattio, iscritto all'ordine degli Architetti PPC della Provincia di Pordenone al n.301, in qualità di progettista della Variante n. 54 al PRGC del Comune di Fagagna, che riguarda le modifiche puntuali agli Articoli 34, 36 e 37 delle Norme Tecniche di Attuazione;

ASSEVERA

che la variante in oggetto, non comportando l'insorgenza di situazioni acustiche critiche, risulta compatibile con il Piano di Classificazione Acustica Comunale.

Pordenone, 12.04.2024

IL PROGETTISTA

Arch. Michele De Mattio

VARIANTE N. 54 AL PRGC DEL COMUNE DI FAGANGA

ASSEVERAZIONE DI INESISTENZA MUTAMENTI DI DESTINAZIONE DI BENI IMMOBILI DEL DEMANIO INDISPONIBILE STATALE O REGIONALE

Il sottoscritto Arch. Michele De Mattio, iscritto all'ordine degli Architetti PPC della Provincia di Pordenone al n.301, in qualità di progettista della Variante n. 54 al PRGC del Comune di Fagagna, che riguarda le modifiche puntuali agli Articoli 34, 36 e 37 delle Norme Tecniche di Attuazione;

ASSEVERA

che la variante in oggetto non comporta mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione.

Pordenone, 12.04.2024

IL PROGETTISTA
Arch. Michele De Mattio
